



PROVINCIA VERBANO CUSIO OSSOLA

Settore VII
Ambiente e georisorse

Servizio Suolo Rifiuti Bonifiche
Ufficio Bonifiche e Discariche
telefono 0323 4950233 fax 0323 4950274
e-mail protocollo@cert.provincia.verbania.it

Spett.le Comune di Verbania
Dipartimento Servizi Territoriali
Settore Programmazione e Gestione del
Territorio
Via F.lli Cervi
28921 VERBANIA
fax 0323 542470

Verbania, 08/11/2012

Prot. n. 0049643/7°

p.c Spett.le Regione Piemonte
Direzione Ambiente
Settore Grandi Rischi Ambientali, Danno
Ambientale e Bonifiche
Via Principe Amedeo, 17
10123 TORINO
Trasmesso via posta ordinaria

Trasmesso via fax

Comune di Verbania
Protocollo Generale
N. 0043832 del 08/11/2012 14:55
Arrivo
Classificazione: 10-09-55



Spett.le ARPA Piemonte
Dipartimento del V.C.O.
Via IV Novembre, 294
28887 OMEGNA (VB)
fax 0323 8822240

oggetto:

Procedura di bonifica ambientale ex art. 242 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., relativa al sito cod. reg. 01-02125 "Area Acetati" ubicato in Viale Azari n. 110 in comune di Verbania. Comunicazioni urgenti a seguito del ricevimento del verbale della Conferenza di Servizi del 12/10/2012.

In riferimento al procedimento in oggetto, facendo seguito alla Vs. nota prot. n. 39808 del 15/10/2012, ns. prot. n. 46880 del 18/10/2012, di trasmissione del verbale della Conferenza di Servizi svoltasi in data 12/10/2012 (allegata in copia alla presente per la Regione Piemonte), preso atto dei contenuti dello stesso, si comunica quanto nel seguito indicato

Si prende atto preliminarmente che la Conferenza di Servizi (a cui questo Servizio ha partecipato inviando il proprio parere di competenza) ha approvato "l'Analisi di Rischio stabilendo che l'area è dichiarata non contaminata e non sarà soggetta a procedura di bonifica", seppure a fronte della contrarietà e delle argomentazioni/esigenze espresse dal Servizio scrivente nell'ambito del parere di competenza reso con nota prot. n. 45677/7° del 09/10/2012 ("Fatto salvo quanto demandato ad Arpa Piemonte in esito a quanto sopra espresso, il Servizio scrivente ritiene in ogni caso necessario ed opportuno implementare le conoscenze inerenti il sito in oggetto al fine di poter addiventire ad un'espressione compiuta e completa in merito al complesso caso in esame. Si ritiene infatti che allo stato delle conoscenze attuali, non vi siano sufficienti e fondati elementi per poter avallare l'ipotesi che le anomalie idrochimiche e termiche rilevate nelle acque sotterranee presso la parte orientale dello stabilimento siano riconducibili a cause naturali e, conseguentemente, poter escludere qualsiasi origine di natura antropica, in ragione degli elementi di seguito sintetizzati..."). In esito a quanto sopra, si richiama pertanto che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 242, c. 13 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'eventuale provvedimento di autorizzazione comunale conseguente alle valutazioni della Conferenza di Servizi dovrà "fornire una adeguata ed analitica motivazione" rispetto all'opinione dissenziente espressa dal Servizio scrivente nell'ambito del sopra citato parere, che si conferma e richiama integralmente

Preso atto delle argomentazioni dibattute e delle dichiarazioni e dei dati forniti in sede di Conferenza da parte di Acetati Srl (risultanze ulteriore campagna di monitoraggio delle acque di falda del 24/09/2012), si rileva/ribadisce in particolare, per quanto di competenza, perplessità/contrarietà rispetto ai seguenti principali aspetti (elencati secondo l'ordine dibattuto/scaturito dalla Conferenza di Servizi).

1 In relazione alla rilevata presenza di etere diisopropilico nelle acque sotterranee, si rileva



Settore VII
Ambiente e georisorse

PROVINCIA



VERBANO CUSIO OSSOLA

che, contrariamente a quanto richiesto dal Servizio scrivente nell'ambito del parere di competenza (prot. n. 31094/7° del 29/06/2012) reso per la precedente seduta della Conferenza di Servizi del 29/06/2012 e da ultimo ribadito nell'ambito del citato parere (prot. n. 45677/7° del 09/10/2012) reso per la seconda seduta della Conferenza del 12/10/2012, l'Analisi di Rischio è stata redatta preventivamente all'espressione dell'Istituto Superiore di Sanità (interpellato in merito da parte di Arpa Piemonte tramite la Regione Piemonte) in ordine alla concentrazione di riferimento da adottare quale valore limite nelle acque sotterranee.

Seppure a fronte delle argomentazioni/motivazioni avanzate in merito da Acetati Srl (in sintesi: il tenore di etere diisopropilico è inferiore al valore indicato quale obiettivo di qualità, ovvero quale sorta di CSC, per le acque di falda dal Dipartimento per la protezione dell'ambiente del New Jersey, pari a 20 000 µg/l; la modellizzazione comunque condotta nell'ambito dell'Analisi di Rischio non ha evidenziato rischi in relazione al bersaglio individuato, ovvero il pozzo idropotabile 65), l'espressione dell'ISS costituisce elemento di rilievo e vincolante al proseguo procedurale; in quanto comporta la definizione del valore da assumersi per tale parametro quale valore di riferimento al punto di conformità (che il Servizio scrivente individua nei piezometri aziendali PZ4 e PZ5, in esito al modello idrogeologico prodotto da Acetati).

Con nota prot. n. 18234/DB10.12 del 24/10/2012, ns prot. n. 48738 del 31/10/2012 (allegata in copia alla presente per codesto Comune) la Regione Piemonte ha trasmesso la nota prot. n. 36912 del 16/10/2012 dell'ISS, con la quale il suddetto Istituto ha indicato le concentrazioni di riferimento del parametro etere diisopropilico per le matrici ambientali (suolo e acque sotterranee). Il valore di riferimento indicato per le acque sotterranee, pari a 120 µg/l, risulta ampiamente superato al piezometro PZ4 e pertanto, in relazione a tale parametro, consegue la non conformità delle acque di falda in uscita dal sito industriale. Tale situazione, non contemplata nell'ambito della seduta in oggetto della Conferenza di Servizi neppure come possibilità, pur a fronte della chiara presa di posizione contraria espressa dal Servizio scrivente nel citato parere, si ritiene comporti la necessità di rivalutare la problematica da parte di codesto Comune procedente per competenza; ai fini dell'adozione dei conseguenti adempimenti (si richiama in merito che, in esito all'impostazione/risultanze dell'Analisi di Rischio, nessun intervento è stato previsto a carico delle acque di falda in uscita dal sito).

- 2 Presupponendo individuate/definite le cause/origini del rilascio in falda dell'etere diisopropilico (vasca interrata di cemento presso reparto estrazione), si rileva che i dati restituiti dalle campagne di monitoraggio ad oggi condotte in relazione a tale parametro non sono coerenti con il modello idrogeologico prodotto (riscontro del parametro anche in piezometri che si configurano idrogeologicamente a monte della sorgente individuata, ovvero PZA e PZB). Tale aspetto, a parere del Servizio scrivente, comporta necessariamente l'esigenza di ulteriori accertamenti volti a definire le sorgenti di rilascio di tale sostanza ed a confermare la freaticimetria proposta.
- 3 In esito ed in relazione alle incertezze/incoerenze rilevate al punto precedente, il protocollo di monitoraggio delle acque di falda richiesto dalla Conferenza di Servizi ad Acetati Srl al fine di valutare l'evoluzione della presenza di etere diisopropilico (previsto un monitoraggio con cadenza bimestrale a decorrere da ottobre e per almeno 6 mesi successivi presso i piezometri PZ4, PZ3, PZA ed il pozzo idropotabile 65, fatta salva la possibilità di stralciare dalle successive campagne i piezometri PZ3 e PZA qualora dopo la prima sessione di monitoraggio "si confermasse la situazione già rilevata") si reputa non condivisibile in relazione ai punti di controllo/parametri individuati. In ragione dei dati pregressi acquisiti (rilevata presenza di etere diisopropilico, seppure in tenori ridotti, anche nel piezometro PZB, non considerato dal programma di monitoraggio; a fronte del trend decrescente rilevato per PZ4 e PZ3, si rileva invece il trend in crescita di PZA), si reputa che la campagna di monitoraggio debba necessariamente essere condotta per l'intero periodo considerato sull'intera rete di piezometri aziendali, nonché sui tutti i pozzi aziendali (P4, P6, P8, P9 e P10, non noto al

Settore VII
Ambiente e georisorse

PROVINCIA



VERBANO CUSIO OSSOLA

- Servizio scrivente e quindi da verificare se dismessi ma ancora accessibili ed in tal caso da considerare anche P1, P2 e P3) ed ex aziendali oggi utilizzati a scopo idropotabili posti a monte dello stabilimento, a prescindere dai risultati (anche qualora favorevoli) di ogni specifica campagna (chiarendo definitivamente in tale sede il numero/utilizzo di tutti tali pozzi).
- Si reputa inoltre necessario che tale monitoraggio contempli un set di parametri coerente con le esigenze legate sia alla procedura di bonifica (ovvero integrato con arsenico, ferro e manganese), nonché con gli ulteriori parametri significativi dal punto di vista della tutela sanitaria
4. Sempre in relazione alle acque sotterranee, non si condivide l'assunzione di imputare i tenori (eccedenti le CSC) relativi ai parametri arsenico, ferro e manganese rilevati presso alcuni piezometri interni allo stabilimento (4, 5, 6, 7, A e, in un caso B) ad un presunto "fondo naturale". Tale considerazione non trova infatti riscontro nei valori analitici relativi agli ulteriori piezometri aziendali (1, 2, 3), nonché in generale nei dati di cui si dispone per il territorio comunale.
 5. Fatto salvo quanto espresso al precedente punto 1. (che assume carattere fondamentale e vincolante), a prescindere dalle cause (naturali/antropiche) responsabili del superamento delle CSC di cui al punto precedente, si rileva a codesta Amministrazione che i dati ad oggi in possesso attestano la sussistenza di una situazione di non conformità per le acque sotterranee da parte dei parametri (As, Fe e Mn) al confine del sito orientale di proprietà. Tale situazione, reputata non imputabile alla proprietà e di conseguenza non assoggettata a studio nell'ambito dell'Analisi di rischio (si ribadisce la contrarietà del Servizio scrivente rispetto a tale impostazione, scaturita e quindi autorizzata dalla Conferenza di Servizi), dovrà comunque necessariamente essere oggetto di accertamenti/valutazioni/eventuali interventi nell'ambito di specifico procedimento a carico del Comune, fatta salva una revisione di tale impostazione, anche in esito a quanto comunicato con la presente.
 6. Desta perplessità e non si condivide l'assunzione di una risoluzione del caso da parte della Conferenza di Servizi basata sui dati della proprietà (matrice terreno), rimandando l'adozione del provvedimento autorizzativo finale ad avvenuta acquisizione di concordanti dati di Arpa, non ancora disponibili in sede di Conferenza. Si sottolinea infatti come una decisione tecnicamente accettabile debba essere presa sulla base di dati certificati e non a priori rimandando ad un successivo momento la verifica su cui si basa l'assunto.
 7. Si manifesta contrarietà all'interpretazione della Conferenza di Servizi circa l'eshaustività dei dati richiesti dal Servizio scrivente in relazione al monitoraggio della falda (il numero minimo di campagne di monitoraggio richieste per la stesura dell'Analisi di Rischio, ovvero almeno 2, non può essere compensato da campagne che verranno condotte in futuro).
 8. Come già rilevato al punto 1 per il parametro etero diisopropilico (la cui provenienza è indiscutibilmente correlabile con lo stabilimento ora di proprietà Acetati Srl), si manifesta contrarietà al fatto che l'Analisi di Rischio è stata ritenuta autorizzabile (senza previsione di alcun intervento sulla falda/definizione di specifiche limitazioni d'uso a livello di PRGC), seppure a fronte dell'accertato superamento al punto di conformità della concentrazione di riferimento individuata dall'ISS per l'ammoniaca (come ione ammonio) e della dichiarata impossibilità ad oggi di escludere o confermare la correlazione tra la presenza di tale parametro e l'Azienda (in merito è stato solo genericamente previsto che "l'Amministrazione si riserva di effettuare eventuali approfondimenti e di prendere eventuali provvedimenti conseguenti")
 9. In relazione all'estensione ed alle caratteristiche della pavimentazione della sorgente AS4 si evidenzia che le controdeduzioni al parere del Servizio scrivente fornite da Acetati S.p.A. in sede di Conferenza di Servizi non sono state esplicitamente confermate da

Settore VII
Ambiente e georisorse

PROVINCIA



VERBANO CUSIO OSSOLA

Arpa, il cui supporto nel merito si ritiene fondamentale.

Da ultimo, preso atto di quanto dichiarato dal Comune di Verbania circa la volontà di "approfondire le anomalie idrogeologiche riscontrate nel corso della procedura espletata, al fine di meglio comprendere il fenomeno rilevato", si ribadisce l'esigenza di approfondire/definire anche da parte del Servizio scrivente tale aspetto che si reputa ad oggi insoluto e necessariamente da definirsi, per le conseguenti implicazioni, in ordine al procedimento di bonifica, pur a fronte delle valutazioni della Conferenza di Servizi. Pertanto si richiama e sottopone a codesto Comune quanto già comunicato nell'ambito del citato parere prot n. 45677/7° del 09/10/2012, ovvero che il Servizio scrivente "ha verificato per vie dirette la possibilità di approfondire la tematica inerente l'origine delle anomalie idrochimiche e termiche coinvolgendo esperti riconosciuti del Settore, al fine di poter soddisfare la necessità di sancire in modo univoco e condiviso la sussistenza o meno di una correlazione delle stesse rispetto ai superamenti di CSC rilevati in falda. A tale scopo si rende necessario intavolare appositi tavoli tecnici tra le parti al fine di programmare ed organizzare le attività di campo necessarie, anche in relazione alla disponibilità in tal senso espressa da Arpa"

Si evidenzia che tale proposta di approfondimento (il Servizio scrivente rimane a disposizione per attivare i necessari contatti) oltre ad essere una necessità costituisce un'opportunità in quanto:

- consentirebbe di chiarire/confermare la natura del fenomeno (antropica/naturale), con le conseguenti implicazioni relative al procedimento di bonifica in oggetto (esistenza o meno di responsabilità e quindi definizione del soggetto cui imputare i necessari approfondimenti/accertamenti/interventi, ovvero privato/pubblico),
- l'accertamento dell'esistenza di un'eventuale risorsa geotermica costituirebbe presupposto per uno sfruttamento a vantaggio della collettività,
- verrebbe espletato a titolo sostanzialmente gratuito, salvo l'esigenza eventuale di realizzare ulteriori piezometri nell'ambito del procedimento di bonifica in oggetto.

In conclusione, in riferimento a quanto sopra esposto, si ritiene che le argomentazioni sostenute in sede di Conferenza di Servizi a risposta del ns. parere prot n. 45677/7° del 09/10/2012 non siano né adeguate né sufficienti a risolvere le criticità evidenziate dallo stesso parere, le quali pertanto si considerano ancora di fatto integralmente sussistenti e tali da non poter definire nella sua completezza (origine, dinamica, estensione, rischio indotto) il fenomeno di contaminazione delle acque di falda riscontrato, che si ribadisce debba essere ulteriormente indagato ed approfondito propedeuticamente all'adozione del provvedimento finale di conclusione del procedimento in oggetto.

Disponibili ad eventuali chiarimenti/approfondimenti si porgono distinti saluti

Allegati: - nota del Comune di Verbania ns. prot. n. 46880 del 18/10/2012 (per Regione Piemonte)
- nota della Regione Piemonte ns. prot. n. 48738 del 31/10/2012 (per Comune di Verbania)

VISTO IL DIRIGENTE
(Ing. Mauro Proverbio)



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Ing. Claudio Giannoni)

Ulteriori informazioni relative alla pratica in oggetto possono essere richieste al Responsabile del Servizio Ing. Claudio Giannoni tel. 0323 4950252 oppure all'Istruttore Direttivo Tecnico Dott. Geol. Alessandra Pasini tel. 0323 4950342. AP